



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 dicembre 2023  
(OR. en)

---

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2023/0337(NLE)**  
**2023/0338(NLE)**

---

---

**16456/23**  
**ADD 1**

**LIMITE**

**ACP 127**  
**WTO 191**  
**COAFR 433**  
**RELEX 1437**

#### **NOTA PUNTO "A"**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Consiglio

---

n. doc. prec.: 16239/1/23 REV 1

n. doc. Comm.: 13532/23 + ADD 1-9 e 13540/23 + ADD 1-9

---

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

- *Adozione*

e

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

- *Richiesta di approvazione del Parlamento europeo*

= Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

---

## DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

### Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione ricordano l'importanza e la portata delle disposizioni in materia di cooperazione economica e allo sviluppo contenute nell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra ("accordo"). Ribadiscono il loro impegno a mantenere disposizioni ambiziose in materia di cooperazione all'interno di futuri accordi analoghi, in particolare gli accordi di partenariato economico (APE) con qualsiasi altro paese terzo o gruppo di paesi terzi, dal momento che gli APE vanno oltre gli accordi di libero scambio convenzionali. Rammentano che l'efficace attuazione dell'accordo richiederà pertanto una stretta associazione degli Stati membri.

In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la base giuridica utilizzata per l'adozione delle decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione, a nome dell'UE, dell'accordo non pregiudica la determinazione della base giuridica con riguardo a eventuali negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi di partenariato economico con qualsiasi altro paese terzo o gruppo di paesi terzi.

Il Consiglio e la Commissione sottolineano che la firma e la conclusione dell'accordo da parte dell'Unione sono effettuate in vista di una rapida entrata in vigore e non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. In quanto tali, la firma e la conclusione dell'accordo da parte della sola Unione non pregiudicano la natura giuridica di eventuali futuri accordi di partenariato economico con qualsiasi altro paese terzo o gruppo di paesi terzi, da determinare previa valutazione delle competenze esclusive, delle competenze nazionali e delle competenze concorrenti, esercitate o meno, contemplate dalle disposizioni dell'accordo.

Di conseguenza, la firma e la conclusione dell'accordo da parte della sola Unione non pregiudicano la possibilità di firmare e concludere eventuali futuri accordi di partenariato economico con qualsiasi altro paese terzo o gruppo di paesi terzi da parte degli Stati membri parallelamente all'Unione.

---